



COMUNE DI MODENA

N. 701/2024 Registro Deliberazioni di Giunta

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/12/2024**

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 10:15 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

Hanno partecipato alla seduta:

MEZZETTI MASSIMO	Sindaco	Presente
MALETTI FRANCESCA	Vice-Sindaco	Presente
MOLINARI VITTORIO		Presente
ZANCA PAOLO		Presente
FERRARI CARLA		Presente
CAMPOROTA ALESSANDRA		Presente
GUERZONI GIULIO		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente
FERRARESI VITTORIO		Presente
VENTURELLI FEDERICA		Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 701

**DOCUMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI MODENA - AGGIORNAMENTO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il 7 settembre 2022, è stato rinnovato e sottoscritto tra il Comune e la Prefettura di Modena il Patto per Modena Città Sicura, che, tra le altre cose, prevede l'impegno di potenziare il sistema di videosorveglianza cittadino;
- che il 02 marzo 2023 è stato sottoscritto l'Accordo tra la Prefettura di Modena, il Comune di Modena, la Questura di Modena, il Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Modena e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena, per la gestione del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Modena;

Richiamati:

- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2024-2029, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 dell'11/11/2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica 2025-2027;

Dato atto:

- che, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 242 del 26/04/2011, ha approvato il “Documento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Modena” che disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato dal Comune di Modena mediante il sistema di videosorveglianza cittadino, attivato nel territorio urbano comunale;
- che, con successiva deliberazione n. 195 del 11/04/2017, la Giunta Comunale ha provveduto a modificare il suddetto Documento che disciplinava, quindi, il trattamento dei dati personali, realizzato dal Comune di Modena mediante il sistema di “videosorveglianza urbano”, integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe e dei transiti, attivati nel territorio urbano comunale;

Considerato che il Comune di Modena, già dal 2004, si è dotato di un sistema di videosorveglianza cittadino, condiviso dalle Sale operative delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale, e che, ad oggi, si compone di circa 498 telecamere di contesto e 65 telecamere di lettura targhe, di cui 30 inserite nel sistema SCNTT (Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti);

Rilevato dunque che sono intervenute modifiche normative in materia di privacy e che il sistema di videosorveglianza integrato con le sale operative delle forze di polizia negli anni si è notevolmente ampliato, sono stati sottoscritti protocolli istituzionali in materiale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere a integrare e rinnovare il “Documento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Modena”, definendo un nuovo documento, allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che nel suddetto Documento, vengono osservati i principi inclusi nelle Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video emanate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB), adottate il 28/01/2020, nel Provvedimento del garante privacy in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010, nel Vademecum sulla videosorveglianza per

comuni ed unioni di comuni del 07/02/2022, elaborato da Lepida ScpA in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, nella circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del 8 febbraio 2005, della Legge n.38/2009 (art. 6 commi 7 e 8 finalità e trattamento dei dati), circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010 e Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale (Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012);

Considerato:

- che il sistema di videosorveglianza cittadino è finalizzato, nell'ambito e nel rispetto delle attinenti competenze istituzionali dei Titolari, a tutelare la sicurezza urbana, così come definita dall'articolo 6 della legge 38/2009, dal Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 e dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertita con modificazioni dalla L. 18/4/2017 n. 48, ed a concorrere alla tutela della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico;

- che il predetto Disciplinare garantisce che, il trattamento dei dati personali, acquisiti nel territorio urbano della città di Modena, mediante il sistema di videosorveglianza e di lettura targhe, sia effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare, del diritto alla protezione dei dati personali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;

- che il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e adeguatezza, nonché di esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Visto il documento allegato alla presente Deliberazione, denominato "Documento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Modena", che ne costituisce parte integrante e sostanziale, quale strumento che indica concretamente una serie di disposizioni da attuarsi nel rispetto dei principi normativi di rilevanza comunitaria e nazionale;

Visto il Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato, da ultimo, dalla legge n. 56 del 29/04/2024;

Visti i provvedimenti generali in materia di videosorveglianza del Garante della privacy del 29/04/2004 e quello successivo dell'8 aprile 2010;

Visto il Decreto legge 20 febbraio 2017 n.14, convertita con modificazioni dalla Legge n.48/2017;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, nella sua qualità di Comandante ad interim della Polizia Locale (agli atti con prot. n. 474680 del 06/12/2024), espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Documento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Modena”, il cui testo allegato forma parte integrante del presente atto.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle attività connesse;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MEZZETTI MASSIMO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



Comune di Modena

DOCUMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MODENA

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N° 242 del 26/04/2011
e successive integrazioni approvate con
Deliberazione di Giunta Comunale N° 195 del 11/04/2017
Deliberazione di Giunta Comunale n°XXXXX/2024

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 – Principi generali

CAPO II

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

- Art. 5 – Descrizione del sistema di videosorveglianza
- Art. 6 – Responsabili del Trattamento
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa
- Art. 8 - Nomina dei soggetti designati al trattamento
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obblighi dei soggetti designati
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta (con adeguata cartellonistica)

Sezione II – DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Sezione IV – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Art.16 - Comunicazione dei dati

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 17 - Tutela

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 - Modifiche regolamentari
- Art. 19 - Pubblicità

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente documento, in seguito definito Disciplinare, disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato dal Comune di Modena mediante il sistema di “videosorveglianza urbano” integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe e dei transiti (di seguito sistema di lettura targhe), attivati nel territorio urbano comunale.

2. Il presente atto disciplina altresì il trattamento dei dati personali realizzato dal Comune di Modena attraverso:

- una postazione mobile di video controllo, costituita da telecamere di contesto e di osservazione collegate ad un sistema locale di video registrazione delle immagini, gestito dal Corpo di Polizia Locale e utilizzato per video sorvegliare aree non coperte dalla rete delle telecamere cittadine e per le attività di Polizia Giudiziaria;
- un sistema stand alone, costituito da telecamere di contesto e un sistema locale di videoregistrazione gestito dal Corpo di Polizia Locale e utilizzato per video sorvegliare stabilmente un'area non coperta dalla rete delle telecamere collegate alle centrali operative
- una piattaforma, basata su tecnologia video, installata sulle auto pattuglia, che consente di rilevare le violazioni al Codice della strada, di circolazione e di parcheggio.

3. Il Disciplinare è stato redatto tenendo conto del seguente quadro normativo:

- Regolamento Generale dell'Unione Europa n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Decreto Legislativo. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;
- Direttiva Europea n. 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e D.lgs 51/2018 di recepimento;

Vengono, inoltre, osservati i principi inclusi nelle Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video emanate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) adottate il 28/01/2020, nel Provvedimento del garante privacy in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010, nel Vademecum sulla videosorveglianza per comuni ed unioni di comuni del 07/02/2022 elaborato da Lepida ScpA in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, nella circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 dell'8 febbraio 2005, della Legge n.38/2009 (art. 6 co. 7 e 8 finalità e trattamento dei dati), circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010 e [Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale \(Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012\)](#);

Viene, inoltre, considerato quanto previsto nell' *“Accordo tra la Prefettura di Modena, il Comune di Modena, la Questura di Modena, il Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Modena, per la gestione dei sistemi di videosorveglianza urbana del Comune di Modena per i profili di interesse operativo delle Forze di Polizia”* sottoscritto tra le parti il 2 marzo 2023, di seguito denominato Accordo.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare, si intende:

- a) per **“GDPR”** si intende il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”

- b) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso alcuni locali tecnici del CED del Comune di Modena in cui sono presenti le apparecchiature di registrazione ed archiviazione delle immagini nonché presso registratori locali laddove le telecamere non sono connesse in rete Man.
- c) per “**trattamento**” qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- d) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
- e) per “**titolare del trattamento**” il Comune di Modena, nella persona del Comandante della Polizia Locale designato dal Sindaco, limitatamente ai dati personali trattati dal Comune di Modena per le finalità di sicurezza urbana, come previsto dall’ Accordo, sottoscritto il 2 marzo 2023;
- f) per “**soggetto designato al trattamento**”, la persona fisica, che opera sotto l’autorità e nel contesto organizzativo del Titolare o del Responsabile del trattamento che espressamente la designano e la autorizzano a compiere specifiche operazioni di trattamento fornendole adeguate istruzioni legata da rapporto di servizio al Titolare o al Responsabile e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- g) per “**responsabile del trattamento**” il dirigente o funzionario che, sulla base delle indicazioni del Titolare, organizza coordina l’attività dei soggetti designati al trattamento e vigila sul fatto che essi operino nel rispetto della legge, nonché dei regolamenti, delle disposizioni, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di protezione dei dati personali.
- h) per “**responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**” (**di seguito anche “responsabile esterno”**) la società preposta dall’Amministrazione Comunale di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza;
- i) per “**responsabile del trattamento per la registrazione e conservazione elettronica delle informazioni, nonché per la gestione tecnica del sistema**” il Responsabile dell’Ufficio Reti Informatiche del Comune di Modena.
- j) per “**interessato**”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
- k) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) per “**sistema di videosorveglianza**” un sistema inclusivo di server, sala centrale, telecamere, lettura targhe, strumenti di rilevazione della velocità fissi ed altri strumenti di registrazione automatica di immagini del territorio;
- p) per “**sala server**”, ove vengono conservati i server di registrazione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sul territorio;
- q) per “**Centrale operativa**”, i locali all’interno del Comando di Polizia Locale, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ove è possibile visualizzare in diretta ed in differita le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sul territorio comprese quelle di lettura targhe;
- r) per “**punto remoto di osservazione**” un dispositivo mobile in uso agli agenti di Polizia Locale finalizzato principalmente all’accertamento delle violazioni amministrative e che consente un

accesso limitato alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza;

ART. 3 – Finalità

1. Il trattamento dei dati personali, effettuato dal Comune, tramite i sistemi di videosorveglianza, è effettuato a norma dell'art.6, par.1 lett e), del GDPR in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

2. Le finalità istituzionali perseguite attraverso il sistema di videosorveglianza sono conformi a:

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale”;
- Legge Regionale 24/2003 “Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”;
- Legge 24 luglio 2008, n.125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
- Legge 23 aprile 2009, n.38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori);
- D.P.R. 24 luglio 1977 n.616;
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112;
- Statuto e Regolamenti Comunali;
- quanto previsto dal Patto per Modena Sicura rinnovato con la Prefettura il 7 settembre 2022;
- quanto previsto dall' “Accordo tra la Prefettura di Modena, il Comune di Modena, la Questura di Modena, il Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Modena, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena, per la gestione dei sistemi di videosorveglianza urbana del Comune di Modena per i profili di interesse operativo delle forze di polizia” sottoscritto il 2 marzo 2023 (“Accordo”)
- quanto riportato dal Protocollo di Intesa per la gestione del Sistema di Videosorveglianza “LPR” del Comune di Modena coordinato con i profili di interesse operativo delle Forze di Polizia Territoriali sottoscritto il 27 giugno 2019 e ss. mmii finalizzato a sviluppare il Sistema di Controllo Nazionale targhe e Transiti così come integrato da successive modifiche;

3. Il sistema di videosorveglianza è finalizzato, nell'ambito e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali dei Titolari, a tutelare la sicurezza urbana, così come definita dall'articolo 6 della legge 38/2009, dal Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 e dal Decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertita con modificazioni dalla L. 18/4/2017 n. 48, ed a concorrere alla tutela della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico.

Il sistema è finalizzato nello specifico a:

- prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere a sorveglianza di aree pubbliche è in grado di esercitare;
- sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- accertare e contestare illeciti e fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
- rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
- rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura targhe OCR in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfa numerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali indagini connesse con la sicurezza urbana, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico o per prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo (veicoli non assicurati e non revisionati).

Inoltre, il sistema è finalizzato, per quanto riguarda le attività poste in essere dal Comune di Modena:

- alla tutela dell'integrità del patrimonio immobiliare del Comune di Modena da atti vandalici e danneggiamenti;

- alla protezione civile;
- al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- all'attività di polizia amministrativa e ambientale;
- al controllo del traffico veicolare e alla prevenzione dei problemi inerenti la viabilità;
- alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali, qualora se ne ravvisi la necessità/opportunità in considerazione dell'entità dei danni e/o gravità delle lesioni fisiche occorse a seguito dell'incidente
- alla rilevazione e accertamento di violazioni del Codice della strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici;
- alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Il Comune installa sistemi di videosorveglianza per le finalità sopra elencate ogni volta che non risulta possibile o si riveli non efficace il ricorso a strumenti o sistemi di controllo alternativi.

Art. 4 – Principi generali

1. Il presente Disciplinare garantisce che, il trattamento dei dati personali acquisiti nel territorio urbano della città di Modena mediante il sistema di videosorveglianza e di lettura targhe descritto al successivo articolo 5, è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Disciplinare, nonché di esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

In particolare, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Disciplinare sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti, registrati, trasmessi, conservati, consultati, elaborati e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Disciplinare e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti; e conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

3. Il sistema di videosorveglianza urbano comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti che transiteranno nell'area interessata. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, anche al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, l'angolo visuale è delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio

4. In attuazione dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione (c.d. "minimizzazione dei dati") gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da garantire che il trattamento sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite, anche a mezzo della periodica ed automatica cancellazione dei dati raccolti.

5. I dati sono trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza rispetto a trattamenti non autorizzati, irregolari o illeciti mediante l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative. In ogni caso viene garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete nel rispetto del Documento sulla sicurezza dei dati personali, dall'Accordo tra Comune, Prefettura e Forze dell'Ordine e delle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza.

In particolare, il Comune implementa soluzioni di:

- crittografia per proteggere i flussi video e le registrazioni archiviate
 - controllo degli accessi, limitando l'accesso alle registrazioni video solo al personale autorizzato
 - autenticazione nominativa e con password policy robuste
 - registrazioni di log per monitoraggio del buon funzionamento e verifiche di sicurezza informatica
 - profilazione che consenta di assegnare agli interessati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in aderenza alle differenti e specifiche competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori
 - protezione delle infrastrutture di rete e dei server, garantendo che queste siano protette da attacchi esterni;
 - formazione del personale autorizzato, anche in ordine alla protezione dei dati personali e alla sicurezza informatica.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n.300 del 20 maggio 1970) e successive modificazioni per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
 4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità di promozione turistica.

CAPO II

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 5 Descrizione del sistema di videosorveglianza

Il sistema è caratterizzato da:

- un impianto di "videosorveglianza urbano" principale, costituito da telecamere di contesto e di osservazione, gestito dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Modena collegato alle centrali operative della Polizia Locale, della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, attive 24 ore su 24, dalle quali gli operatori in servizio possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali, per verificare precedenti registrazioni.

La disponibilità di immagini in tempo reale presso il Comando della Polizia Locale, della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale, della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, sul territorio comunale.

- un sistema di lettura targhe, costituito da telecamere OCR (riconoscimento ottico dei caratteri che compongono la targa dei veicoli) che svolgono la funzione telecamere di

contesto per il sistema di “videosorveglianza urbano”, gestito dal punto di vista informatico dai sistemi Informativi del Comune di Modena. Invia i dati di lettura dei transiti al sistema SCNTT ministeriale, mediante un server collocato presso la Questura di Modena. E’ consultabile presso le sale operative della Polizia Locale, della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, attive 24 ore su 24, dalle quali gli operatori in servizio in tempo reale possono visualizzare le targhe dei veicoli transitati dai portali, ricevere le notifiche degli eventi e consultare gli archivi digitali, per effettuare ricerche sullo storico dei transiti nei limiti di tempo consentiti per la conservazione delle immagini;

- una postazione mobile di video controllo, costituita da telecamere di contesto e di osservazione collegate ad un sistema locale di video registrazione delle immagini, gestito dal Corpo di Polizia Locale e utilizzato per video sorvegliare aree non coperte dalla rete delle telecamere cittadine e per le attività di Polizia Giudiziaria;
- un sistema stand alone, costituito da telecamere di contesto e un sistema locale di videoregistrazione gestito dal Corpo di Polizia Locale e utilizzato per video sorvegliare stabilmente un’area non coperta dalla rete delle telecamere collegate alle centrali operative;
- una piattaforma, basata su tecnologia video, installata sulle auto pattuglia, che consente di rilevare le violazioni al Codice della strada, di circolazione e di parcheggio.

2. L’accesso condiviso al sistema integrato di “videosorveglianza urbano” e al sistema di lettura targhe collegati alle centrali operative della Polizia Locale, della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza tramite la medesima infrastruttura tecnologica, è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni forza dell’ordine in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite, in base a quanto definito dall’Accordo sulla videosorveglianza urbana.

L’operatività del sistema integrato e l’accessibilità ai server sono indirizzate, infatti, dalla gestione dei profili autorizzativi dei diversi Titolari del trattamento. Tali profili sono definiti dai singoli Titolari che ne gestiscono le relative credenziali di accesso.

E’ esclusa l’interconnessione del server dedicato con altri sistemi nonché l’accesso ad esso da altri terminali o da soggetti non appositamente incaricati al trattamento.

5. La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno 90 giorni, mentre l’accesso ai server sono conservati per 6 mesi.

Art. 6 – Responsabili del Trattamento

1. Il Comandante della Polizia Locale, in quanto designato Titolare delle banche dati e del trattamento dei dati personali del Settore Polizia Locale, con atto del Sindaco del Comune di Modena, individua il/ i Responsabile/ i del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza e di lettura targhe, all’interno del proprio Settore, con atto scritto, scegliendolo tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto del presente Disciplinare, del Documento sulla sicurezza dei dati personali, dell’Accordo sulla videosorveglianza tra Prefettura, Comune, Polizia Locale e FdO del marzo 2023, e delle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza. Il Responsabile del trattamento per la registrazione e conservazione elettronica delle informazioni, nonché per la gestione tecnica del sistema è il Responsabile dell’Ufficio Reti e Sistemi del Comune di Modena.

2. Le società incaricate dal Comune di Modena di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi

necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di “videosorveglianza urbano” e del “sistema per la lettura delle targhe”, e di aggiornamento della centrale operativa di videosorveglianza presso la sala operativa del Comando di Polizia Locale, sono nominate dal Comandante della Polizia Locale, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, Responsabile esterno del trattamento dei dati e amministratori di sistema con apposito atto scritto. I Responsabili esterni del trattamento dei dati sono tenuti a fornire al Comandante della Polizia Locale l'elenco dei soggetti designati al trattamento dei dati e degli amministratori di sistema da lui nominati, e a tenerlo costantemente aggiornato.

3. I Responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Disciplinare dell'Accordo del 02/03/2023 e del Documento sulla sicurezza dei dati personali del Comune di Modena.

5. I Responsabili procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo e delle proprie istruzioni.

6. I compiti affidati ai Responsabili devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

7. I Responsabili, ad esclusione del Responsabile esterno, custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali delle centrali operative di competenza, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici di registrazione. I Responsabili inoltre custodiscono le parole chiave di competenza per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7- Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa

1. L'accesso alla centrale operativa del Comando della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco e al Comandante della Polizia Locale, ai Responsabili del Trattamento (escluso il Responsabile esterno), al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale incaricato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati da un delegato del Titolare o del Responsabile.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Disciplinare, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

4. I Responsabili della gestione e del trattamento impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Disciplinare vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

6. La centrale operativa del Comando della Polizia Locale è presidiata da personale del Corpo 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno. Fermo quanto ai punti precedenti, l'accesso alla stessa non può avvenire senza il consenso del personale in servizio.

Art. 8 – Nomina dei soggetti designati al trattamento

1. Il Comandante della Polizia Locale, in qualità di Titolare del trattamento, d'intesa con il

Responsabile del trattamento, designa e nomina per iscritto, nell'ambito degli operatori di Polizia Locale i soggetti designati al trattamento in numero sufficiente a garantire l'utilizzo e la gestione del servizio di videosorveglianza e di rilevamento e lettura delle targhe, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.

2. I soggetti designati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile al trattamento dei dati.

3. L'accesso ai dati del sistema di videosorveglianza urbana e di lettura delle targhe, è riservato agli operatori di Polizia Locale, Polizia di Stato, Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, nonché ai soggetti individuati come amministratori di sistema e ai soggetti individuati nell'ambito dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di Modena, dal Comandante della Polizia Locale, in qualità di Titolare del trattamento, limitatamente alle attività di monitoraggio della funzionalità del sistema e di progettazione delle eventuali implementazioni del sistema, anche in ottemperanza alle intese con la Prefettura di Modena nell'ambito del Patto per Modena Sicura e rientrante tra le competenze di tale Ufficio.

4. In ogni caso, prima dell'utilizzo dei sistemi, i soggetti designati al trattamento saranno istruiti al corretto uso degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Disciplinare.

Ai soggetti designati al trattamento è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza urbano e di lettura delle targhe, nell'ambito delle competenze designate.

Art. 9- Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai Responsabili del trattamento, ai soggetti designati al trattamento, e agli amministratori di sistema come indicato nei punti precedenti.

2. I soggetti designati al trattamento gli amministratori di sistema sono dotati di propria password di accesso al sistema di videosorveglianza urbano e al sistema di lettura delle targhe.

3. I sistemi di videosorveglianza urbano e di lettura delle targhe sono forniti di "log" di accesso, conservati per la durata di 6 mesi.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. Le telecamere del sistema di "videosorveglianza urbana" consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso di illuminazione scarsa mediante l'utilizzo di IR. Alcune telecamere presenti nell'impianto rilevano anche immagini termiche e sono utilizzate in contesti dove l'oscurità semi assoluta impedisce anche alle telecamere dotate di IR di essere efficaci.

I soggetti designati al trattamento dei dati personali si obbligano a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle telecamere relativi all'impianto di "videosorveglianza urbano", collegato alla centrale operativa della Polizia Locale nonché a quelle della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di

Finanza, che non ricomprendono dunque le immagini registrate dalle telecamere mobili e dal sistema locale utilizzato per video sorvegliare un'area non coperta dalla rete delle telecamere cittadine, sono inviati alla Sede ed ai distaccamenti del Settore Polizia Locale del Comune di Modena - Comando di Polizia Locale, nonché alle centrali operative situate presso la Polizia di Stato, il Comando Provinciale dei Carabinieri ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e gestite attraverso specifiche apparecchiature che consentono l'attivazione delle funzioni di zoom e di brandeggio delle singole telecamere.

Le telecamere del "sistema di lettura targhe" sono apparati OCR con illuminatore ad infrarosso, che al passaggio di ciascun mezzo fotografano il retro del veicolo e tramite un software integrato rilevano il contenuto della targa estraendone la stringa di caratteri alfanumerici in essa rappresentati.

le telecamere salvano poi le fotografie scattate unitamente alle informazioni sui passaggi (targa, data/ora, codice varco, colore veicolo, tipologia del veicolo).

I dati raccolti tramite il sistema di lettura targhe vengono inoltrati alle centrali operative della Polizia Locale, nonché a quelle della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

2. Le telecamere del "sistema di lettura targhe" sono apparati OCR con illuminatore ad infrarosso, che al passaggio di ciascun mezzo fotografano le targhe (oltre alle targhe fotografano anche il veicolo, in alcuni casi anche le persone a bordo, nonché persone in moto o in bici) e tramite un software integrato ne leggono il contenuto estraendone la stringa di caratteri alfanumerici; le telecamere, salvano poi le fotografie scattate unitamente alle informazioni sui passaggi (targa, data/ora, codice varco, colore veicolo, tipologia del veicolo). I dati raccolti tramite il sistema di lettura targhe vengono inoltrati alle centrali operative della Polizia Locale, nonché a quelle della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

3. Le telecamere che svolgono la funzione di OCR inviano un flusso video verso il sistema di "videosorveglianza urbana"

Il flusso dati proveniente dai portali viene veicolato su un server installato presso la Polizia di Stato di Modena, in grado di dialogare con il sistema SCNTT (sistema centralizzato nazionale targhe e transiti) presso il CEN di Napoli. La lista delle targhe rubate generata dalla banca dati SDI, viene trasmessa al sistema SCNTT e da questo al server collocato presso la Questura di Modena in tempo reale attraverso un "alert/notifica" delle targhe che risultano segnalate. Gli alert saranno gestiti secondo le modalità stabilite dalle specifiche ministeriali nonché da quanto previsto da protocolli o intese con la Prefettura di Modena.

Il sistema lettura targhe è altresì in grado di interfacciarsi con le principali banche dati già in uso, per finalità istituzionali, alla polizia Locale (Motorizzazione Civile, Ancitel, SIVES) con particolare riguardo all'attività di accertamento e sanzione delle violazioni di carattere amministrativo relative ai veicoli non assicurati o non revisionati.

Ogni forza di polizia, tramite un sistema di profilazione potrà accedere ai dati relativi alle targhe e predisporre, per le proprie finalità istituzionali o per attività di polizia giudiziaria, proprie Black o White list contenenti le targhe dei veicoli ritenute di interesse operativo o in uso a persone comunque attenzionate, delle quali è utile riconoscere o ricostruire i movimenti. In questo caso le risultanze delle ricerche effettuate saranno notificate esclusivamente alla forza di polizia che ha alimentato la lista.

L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al Titolare del trattamento, al Responsabile e ai soggetti designati al trattamento come indicato agli art. 7 e 9 del presente Disciplinare, e avviene tramite un'interfaccia web che permette, previo login, di effettuare le ricerche sullo storico dei

transiti nei portali, nei limiti di tempo consentiti per la conservazione delle immagini, secondo criteri di ricerca (numero di targa del veicolo, portale stradale, range temporale), inserire targhe segnalate ed effettuare operazioni di manutenzione, a seconda del profilo dell'utenza.

4. Le telecamere di contesto e di osservazione della postazione mobile di videosorveglianza per le attività per cui sono impiegate, sono appositamente occultate (non visibili dall'esterno), esse trasmettono le immagini ad un sistema locale di videoregistrazione delle immagini allocato sulla postazione stessa, escludendo così la possibilità di visualizzazione diretta delle immagini da remoto da parte delle centrali operative connesse in rete della Questura, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. L'accesso al sistema è consentito esclusivamente agli operatori della Polizia Locale tramite proprie credenziali di accesso, e nel periodo in cui vengono attivate le telecamere per espletare i servizi connessi alle attività di Polizia Giudiziaria e di sicurezza urbana nelle aree non coperte dalla rete delle telecamere cittadine. Le immagini vengono visualizzate su apposito monitor e possono essere scaricate localmente dagli operatori autorizzati. Di tale attività viene conservato apposito log sul sistema di videoregistrazione locale. La cancellazione delle immagini avviene in modalità automatica al termine di 7 giorni successivi alla rilevazione.

5. Le telecamere di contesto dei sistemi stand alone registrano solo localmente le immagini. L'accesso a tali sistemi è consentito esclusivamente agli operatori della Polizia Locale tramite proprie credenziali di accesso su pc portatile e le immagini possono essere scaricate localmente dagli operatori autorizzati. Di tale attività viene conservato apposito log sul sistema di videoregistrazione locale. La cancellazione delle immagini avviene in modalità automatica al termine di 7 giorni successivi alla rilevazione.

6. Per i diversi utenti che accedono al sistema di videosorveglianza urbano e di lettura targhe, sono individuati profili di autorizzazione a livelli differenziati a seconda della specifica abilitazione al trattamento dei dati.

7. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire eventi e, più in generale per le finalità previste dal presente Disciplinare. Stanti le finalità di tutela della sicurezza urbana le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai 7 giorni successivi alla loro rilevazione effettuata mediante l'uso del sistema, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, tra cui la necessità di aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o procedere d'iniziativa ad indagini di polizia giudiziaria.

8. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini relative al sistema di videosorveglianza collegato alle centrali operative riprese in tempo reale, si sovrascrivono a quelle registrate in modo automatico, dopo il tempo di conservazione di 7 giorni.

Art. 11 - Obblighi dei soggetti designati

1. L'utilizzo del brandeggio da parte dei soggetti designati al trattamento al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Disciplinare ed, in particolare, agli artt. 5, 11 e comma 2 del presente articolo.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso per sorvegliare proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Comandante di Polizia Locale.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di

sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

5. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, i responsabili sono abilitati, all'atto di nomina, ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte dei soggetti designati al trattamento delle relative motivazioni.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Modena, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 e 14 del GDPR e dalle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020 provvede al posizionamento di un'adeguata cartellonistica (**come da esempio allegato**), riportante gli elementi essenziali del trattamento in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente l'ingresso in un'area videosorvegliata.

2. Nella postazione mobile di video controllo, qualora non sussistano le finalità di sicurezza riconducibili all'art.14 comma 2 del D.Lgs 51/2018, che esimono il Titolare dall'obbligo dell'informazione preventiva, verrà collocata un'adeguata indicazione segnaletica.

3. Il Comune pubblica sul proprio sito istituzionale, l'informativa nella sua forma integrale e circostanziata.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del trattamento oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

2. La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

3. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

a) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

4. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

7. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.10 comma 8.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento di dati personali, gli stessi sono:

- distrutti;
- conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 16 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Modena a favore di autorità pubbliche è ammessa quando avviene conformemente a un obbligo legale per consentire alle medesime l'esercizio della loro missione istituzionale.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti designati al trattamento ed autorizzati per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dai Responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17– Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto al capo VIII del GDPR.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Titolare del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 2.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Modifiche regolamentari

I contenuti del presente Disciplinare dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti generali del Garante Privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 19- Pubblicità

Copia del presente Disciplinare sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Modena.



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE**

OGGETTO: DOCUMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI MODENA - AGGIORNAMENTO

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4738/2024, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 13/12/2024

Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: DOCUMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MODENA - AGGIORNAMENTO

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4738/2024, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 16/12/2024

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: DOCUMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI MODENA - AGGIORNAMENTO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4738/2024, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/12/2024

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale